

A419 - GIOCHI24/SISAL

Provvedimento n. 21822

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 novembre 2010;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE, già articolo 82 del Trattato CE;

VISTA la propria delibera del 27 luglio 2009, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Sisal S.p.A. (di seguito, Sisal), volto ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 82 del Trattato CE, e contestualmente un procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nei mercati interessati;

VISTA la propria delibera del 23 settembre 2009, con la quale l'Autorità ha ritenuto di non adottare le misure cautelari di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, atteso che, a seguito di alcune iniziative di Sisal, altri operatori (di seguito, punti vendita a distanza) hanno avuto accesso alla rete telematica per la raccolta *on line* dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e tra questi, in data 14 settembre 2009, la società segnalante, Giochi24 S.r.l.;

VISTA la propria delibera, adottata in data 2 dicembre 2009, con la quale è stato ampliato l'oggetto dell'istruttoria ad alcune previsioni contenute nel Kit di Marketing, nelle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza e nel Contratto Sisal/Punto vendita a distanza, in quanto suscettibili di limitare l'iniziativa commerciale dei punti vendita a distanza diversi dal concessionario Sisal, così di fatto determinando una discriminazione tra Sisal e gli altri soggetti autorizzati alla raccolta *on line* dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTA la comunicazione del 8 aprile 2010, con la quale Sisal S.p.A. ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90, in base alle previsioni indicate nell'apposito *"Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90"*;

VISTA la propria delibera adottata in data 16 giugno 2010, con cui è stata disposta, a far data dal 23 giugno 2010, la pubblicazione degli impegni presentati da Sisal S.p.A. sul sito *web* dell'Autorità, ed è stato fissato al 30 settembre 2010 il termine entro cui avrebbe dovuto essere adottata una definitiva decisione sugli impegni, ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90;

VISTE le osservazioni pervenute da terzi interessati entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione degli impegni;

VISTA la comunicazione di Sisal S.p.A. dell'8 settembre 2010, contenente modifiche accessorie agli impegni presentati in data 8 aprile 2010;

VISTA la richiesta di proroga del termine di conclusione del procedimento presentata dalla società Sisal S.p.A. in data 28 ottobre 2010 e 23 novembre 2010, motivata dalla necessità di precisare con maggior dettaglio il contenuto di alcune previsioni individuate nel Formulario di impegni presentato in data 8 settembre 2010;

RITENUTO necessario procedere alla proroga del termine di conclusione del procedimento, al fine di garantire una piena applicazione del principio del contraddittorio a garanzia dei diritti di difesa di tutte le parti del procedimento stesso;

DELIBERA

di prorogare al 30 aprile 2011 il termine di conclusione del procedimento e il termine entro il quale deve concludersi il procedimento di valutazione degli impegni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà